

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1069

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, BOLLATI, BAGHINO, RAUTI, TREMAGLIA**

*Presentata il 26 gennaio 1977*

**Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482,  
sul collocamento degli invalidi**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta al vostro esame ha lo scopo di rendere meglio attuabili gli scopi che si propone la legge 2 aprile 1968, n. 482, riguardante la disciplina per il collocamento degli invalidi che, in certa misura, ha migliorato la situazione dei minorati non collocati, rispetto a quanto si era ottenuto in precedenza con le disposizioni della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non si può dire che la legge n. 482 abbia sanato il fabbisogno di collocamento degli invalidi e dei minorati, ma ha avuto il merito di porre un certo ordine alla complessa materia e di inquadrare il problema fornendo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli uffici provinciali del lavoro ed agli ispettori provinciali, validi elementi per poter apportare alla legge stessa quei ritocchi che le consentiranno di soddisfare le attese delle categorie interessate.

Una delle ragioni per le quali la legge n. 482 si va rivelando insufficiente è costituita dal numero sempre crescente di invalidi e minorati che chiedono l'iscrizione negli appositi elenchi, previsti dall'articolo 19 della legge n. 482, nei quali debbono essere iscritti gli invalidi delle varie categorie aspiranti ad una occupazione.

È evidente che l'accresciuto numero degli invalidi e dei minorati dipende da cause sociali non facilmente controllabili, che rendono sempre meno efficaci le disposizioni della citata normativa.

Altra ragione che ostacola il collocamento degli invalidi, determinando resistenze da parte dei datori di lavoro, è costituita dalla « non qualificazione » della grande massa dei minorati.

È pur vero che tutte le leggi recanti benefici in favore delle categorie di invalidi prevedono una spesa per la loro qualificazione e riqualificazione.

L'ultima legge in ordine di tempo, la n. 118 del 30 marzo 1971, pone a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la somma di lire un miliardo e 150 milioni annui, a partire dall'esercizio 1971, per l'orientamento e la formazione professionale degli invalidi, nonché l'istituzione di appositi centri professionali; tutto ciò è previsto, in particolare, per gli invalidi civili i quali costituiscono la grande massa dei cittadini minorati e fra i quali si contano in maggior numero gli aspiranti ad una occupazione.

Tuttavia è da tener conto che se vi sono invalidi e minorati, di età non adulta, in

cerca di una occupazione, ve ne sono altrettanti adulti in pari condizioni.

Coloro che possono accedere ad un centro di qualificazione costituiscono necessariamente una minoranza: sia perché è quasi impossibile convincere un minorenne in età adulta a frequentare un corso di qualificazione professionale, stante le obiettive difficoltà di apprendimento che si riscontrano in ogni adulto, sia perché tali centri, ubicati nelle maggiori città, non sono facilmente raggiungibili neanche dagli invalidi in età non adulta, residenti nelle località minori delle province e non nei soli capoluoghi.

Così si verifica che la maggior quota degli invalidi aspiranti ad una occupazione è inqualificata e, obiettivamente, di difficile qualificazione.

L'aspirazione ad un lavoro non qualificato trova ampie resistenze da parte dei datori di lavoro (tra cui le stesse aziende a partecipazione statale e gli stessi enti pubblici statali) in quanto tali lavoratori costituiscono un onere improduttivo o scarsamente produttivo per ogni tipo di azienda.

E ciò si spiega in quanto ad un minorenne che, avendo una non integrale capacità lavorativa rende necessariamente meno degli altri lavoratori (in quanto deve apprendere i primi rudimenti del mestiere), le aziende debbono corrispondere per intero gli oneri previdenziali, come per il lavoratore normale.

Tutto ciò diversamente da quanto avviene per gli apprendisti per i quali vige la esenzione dagli oneri previdenziali in favore dei datori di lavoro.

Non è azzardato, ma rispondente pienamente a reali esigenze, parificare il minorenne « non qualificato », aspirante ad una occupazione, ad un apprendista che deve essere avviato alla qualificazione lentamente e non in breve volger di tempo, come ac-

cade attraverso i corsi di formazione professionale organizzati dagli appositi enti ed istituti professionali.

Per gli apprendisti le aziende godono delle esenzioni dagli oneri previdenziali ed assistenziali, sicché la lunga qualificazione non grava eccessivamente sulle aziende stesse.

Tale parificazione degli invalidi e dei minorenne con gli apprendisti, rimuoverebbe il maggiore ostacolo alla loro assunzione da parte delle aziende e faciliterebbe la loro qualificazione.

Facilitando l'assunzione degli invalidi e minorenne con tali criteri anche da parte delle aziende artigiane e non ponendo limiti al numero di assunzioni degli stessi con il medesimo regime degli apprendisti, si otterrà una qualificazione capillare estesa ai più piccoli centri delle varie province, diversamente da quanto è oggi possibile ottenere con i corsi di orientamento professionale.

Dai fondi all'uopo stanziati per l'orientamento e la formazione professionale previsti dall'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118, potranno essere tratti gli indennizzi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i minori oneri previdenziali posti a carico delle aziende industriali ed artigiane e da queste non versati previa apposita annotazione sui GS2 del numero e dei nominativi degli « apprendisti invalidi » alle loro dipendenze.

La vigilanza particolarmente attenta da parte degli ispettori del lavoro sull'apprendistato nelle aziende, potendo anche estendersi all'apprendistato dei minori ed adulti invalidi, consentirà di raggiungere gli obiettivi che vennero indicati con la citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ecco le ragioni di fondo della presente proposta di legge che raccomandiamo alla sensibilità degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le aziende a carattere industriale, qualunque sia il numero di lavoratori alle loro dipendenze possono assumere, oltre i limiti di percentuale previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo primo della predetta legge, con la qualifica di apprendisti, previo specifico benestare dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione con l'osservanza delle norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la assunzione dei lavoratori di età non inferiore agli anni 15 e non superiore ai 20, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, per le assunzioni dei lavoratori di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20 e con le norme della legge 30 maggio 1970, n. 300, per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni.

L'età di tali lavoratori non può essere inferiore agli anni 15 e superiore agli anni 45.

I datori di lavoro sono tenuti al versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare le denunce nominative mensili dei lavoratori minorati apprendisti alle loro dipendenze, indicando per ciascuno la somma che avrebbero dovuto versare per contributi sociali, se i lavoratori di cui trattasi non fossero stati compresi nelle anzidette categorie dei minorati, e quella effettivamente versata ai sensi del precedente comma.

La differenza non versata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fa carico al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sui fondi previsti dall'articolo 31 della legge 30 marzo 1961, n. 118.

### ART. 2.

Le aziende industriali con almeno 35 dipendenti possono usufruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo, solo dopo aver ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con riferimento alla metà dei posti disponibili da riservare a custodi, portieri magazzinieri e mansioni analoghe.

ART. 3.

Le aziende artigiane possono assumere apprendisti appartenenti alle categorie di cui al precedente titolo, senza limitazione di numero e con le norme indicate all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, qualunque sia il numero dei lavoratori alle loro dipendenze, le ferrovie dello Stato, le aziende dei servizi pubblici dei trasporti in concessione o gestite da enti pubblici locali, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della presente legge, previa osservanza delle norme ivi contenute, e salvo l'avvenuta copertura dei posti riservati di cui agli articoli 11 e 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482.